




European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

Accesso da parte di un CSD ai flussi relativi alle operazioni di CCP e sedi di negoziazione



Indice

1	Campo d'applicazione.....	3
2	Definizioni.....	4
3	Scopo.....	5
4	Conformità e obblighi di comunicazione.....	6
4.1	Status degli orientamenti.....	6
4.2	Obblighi di notifica.....	6
5	Orientamenti.....	7
5.1	Rischio giuridico.....	7
5.2	Rischio finanziario.....	7
5.3	Rischio operativo.....	8

1 Campo d'applicazione

Chi?

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti delle controparti centrali (CCP) e delle sedi di negoziazione.

Cosa?

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione ai rischi di cui una CCP o una sede di negoziazione deve tenere conto allorché effettua una valutazione completa dei rischi a seguito di una domanda di accesso al flusso relativo alle operazioni della CCP o della sede di negoziazione.

Quando?

3. I presenti orientamenti si applicano due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

2 Definizioni

4. Salvo diversamente specificato, i termini utilizzati nei presenti orientamenti hanno il medesimo significato specificato nel regolamento (UE) n. 909/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

<i>CE</i>	Commissione europea
<i>ESMA</i>	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
<i>UE</i>	Unione europea
<i>Regolamento (UE) n. 909/2014</i>	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012
<i>Regolamento (UE) n. 1095/2010</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione

3 Scopo

5. Scopo dei presenti orientamenti è quello di specificare i rischi di cui una CCP o una sede di negoziazione deve tenere conto allorché effettua una valutazione completa dei rischi a seguito di una domanda di accesso al flusso relativo alle operazioni della CCP o della sede di negoziazione.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
7. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza.

4.2 Obblighi di notifica

8. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, motivando l'eventuale non conformità, entro due mesi dalla loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, all'indirizzo CSDR.Notifications@esma.europa.eu. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche.

5 Orientamenti

9. Ove, conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, una CCP o una sede di negoziazione effettua una valutazione completa dei rischi a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD, e allorché l'autorità competente della CCP o della sede di negoziazione valuta i motivi del rifiuto di fornire servizi da parte della CCP o della sede di negoziazione, esse dovrebbero tenere conto dei seguenti rischi risultanti da tale prestazione di servizi:
- (a) rischio giuridico;
 - (b) rischio finanziario;
 - (c) rischio operativo.

5.1 Rischio giuridico

10. Allorché valutano il rischio giuridico a seguito di una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni da parte di un CSD, la CCP o la sede di negoziazione, e la relativa autorità competente, dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:
- (a) il CSD non fornisce le informazioni necessarie per valutare la sua conformità alle norme e ai requisiti giuridici per l'accesso della parte cui è presentata la domanda, compresi i pareri giuridici o qualsiasi accordo giuridico pertinente che dimostrino la capacità del CSD di rispettare i propri obblighi nei confronti della parte cui è presentata la domanda;
 - (b) il CSD non fornisce le informazioni, compresi pareri giuridici o qualsiasi accordo giuridico pertinente, necessarie per valutare la sua capacità di garantire, in conformità alle norme applicabili nello Stato membro della parte cui è presentata la domanda, la riservatezza delle informazioni fornite attraverso il flusso relativo alle operazioni;
 - (c) nel caso di un CSD stabilito in un paese terzo, uno dei due seguenti criteri:
 - i. il CSD non è soggetto a un quadro regolamentare e di vigilanza paragonabile a quello che sarebbe applicabile al CSD se fosse stabilito nell'Unione, o
 - ii. le regole del CSD relative al carattere definitivo del regolamento non sono paragonabili a quelle di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 909/2014.

5.2 Rischio finanziario

11. Allorché valutano il rischio finanziario a seguito di una domanda di accesso ai flussi relativi alle operazioni da parte di un CSD, la CCP o la sede di negoziazione, e la relativa autorità competente, dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:
- (a) il CSD non detiene risorse finanziarie sufficienti per adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti della parte cui è presentata la domanda;

- (b) il CSD non è disposto o in grado di finanziare alcun componente personalizzato necessario per consentire l'accesso ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, nella misura in cui questa non è una condizione di accesso discriminatoria.

5.3 Rischio operativo

12. Allorché valutano il rischio operativo a seguito di una domanda di accesso da parte di un CSD, la CCP o la sede di negoziazione, e la relativa autorità competente, dovrebbero tenere conto almeno dei seguenti criteri:
- (a) il CSD non ha la capacità operativa di regolare le operazioni su titoli compensate dalla CCP o eseguite nella sede di negoziazione;
 - (b) il CSD non è in grado di dimostrare che può aderire e conformarsi alle norme esistenti di gestione dei rischi della parte cui è presentata la domanda o manca delle necessarie competenze in materia;
 - (c) il CSD non ha attuato una politica adeguata di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro;
 - (d) la concessione dell'accesso richiede alla parte cui è presentata la domanda di intraprendere modifiche significative delle sue operazioni che influenzerebbero le procedure di gestione del rischio e metterebbero in pericolo il buon funzionamento della sede di negoziazione o della CCP, come l'attuazione di un trattamento manuale continuo da parte di tali soggetti.